

DETERMINA Fascicolo n. GU14/514231/2022**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX – Wind XXX****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 01/04/2022 acquisita con protocollo n. 01XXX04 del 01/04/2022

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

A seguito dell’udienza di conciliazione, tenutasi in data 13/01/2022, l’istante ha presentato istanza di definizione in data 01/04/2022 nei confronti della società Wind XXX, d’ora in poi Wind, lamentando il mancato trasferimento del credito residuo sulle SIM oggetto di controversia. In particolare, in data 12/01/2021, via pec, avanzava richiesta di rimborso del credito residuo per n. 5 sim, con le seguenti numerazioni: 334XXXX148, 339XXXX191, 331XXXX429, 331XXXX689, 331XXXX510, atteso che le riferite sim venivano cessate dall’operatore per mancata ricarica in data 10/10/2020. Per tentare di ripristinare le stesse, si rivolgeva telefonicamente al call center, dal quale apprendeva che non era possibile recuperarle, in quanto

erano decorsi troppi giorni dalla loro chiusura e, pertanto, i numeri erano andati persi. In data 13/01/2021, via pec, riceveva una comunicazione da parte del servizio clienti 159, nella quale veniva indicato il numero identificativo della segnalazione (130XXXX567). In data 15/01/2021, via sms, riceveva dall'operatore la comunicazione di contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni e, pertanto, chiamava il call center dal quale apprendeva che avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta di rimborso a mezzo pec. In data 19/02/2021, avanzava una nuova richiesta all'operatore, il quale in data 23/02/2021 attribuiva nuovo numero identificativo (131XXXX992). In data 24/02/2021, via sms, l'operatore, con riferimento alla segnalazione presentata, comunicava che la stessa era stata "ACCOLTA CON SUCCESSO". Atteso il mancato rimborso, nonostante il considerevole lasso di tempo decorso dalla predetta richiesta, in data 17/04/2021 inoltrava per la terza volta una nuova richiesta di rimborso, cui l'operatore non dava seguito alcuno. Specifica che le sim in oggetto dovranno essere liquidate singolarmente con codesti importi: 334XXXX148 pari ad euro 868,35; 339XXXX191 pari ad euro 639,86; 331XXXX429 pari ad euro 523,37; 331XXXX689 pari ad euro 550,56; 331XXXX510 pari ad euro 545,36, per un totale pari ad euro 3.127,50. Precisa poi che nel corso di ogni singolo anno in cui le sim sono state attive e ricaricate, dichiarazione documentabile a partire dal 29/04/2019 ad oggi, le stesse sono state erose nel credito da servizi aggiuntivi mai richiesti che venivano attivati unilateralmente dall'operatore, decurtando complessivamente, da tutte le sim, la somma di euro 209,45, riducendo, pertanto, l'importo totale alla somma complessiva di euro 2.918,05. Ciò premesso, l'istante richiede: a) liquidazione della somma di euro 3.127,50; b) indennizzo pari ad euro 5,00 per il disservizio relativo al mancato rimborso decorrente dalla data del 12/01/2021 fino al giorno della liquidazione finale e da ricalcolarsi per ogni singola sim (vedasi delibera Agcom n.103/17/CONS); c) indennizzo per mancata risposta al reclamo via pec del 17/04/2021 ai sensi dell'art 12 del Regolamento indennizzi, pari ad euro 300 nel massimo o euro 2,50 al giorno, da calcolarsi per ogni singola utenza; d) ogni altro indennizzo previsto da sentenze pregresse Agcom e/o correlate. Quantifica i rimborsi o indennizzi richiesti in euro 3.127,50. In data 10/06/2022, l'istante ha depositato la propria memoria di replica, che risulta tuttavia irricevibile poiché prodotta oltre il termine previsto dall'art. 16, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 358/22/CONS. Stabilisce, infatti, tale norma che "Gli operatori convenuti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Entro i successivi 20 giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le proprie memorie di replica".

Con memoria del 16/05/2022, l'operatore chiede il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, precisando quanto segue. Preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità della richiesta di indennizzo pari ad euro 5,00 per il disservizio relativo al mancato rimborso, decorrente dalla data del 12/01/2021, da calcolarsi fino al giorno della liquidazione finale, atteso che un indennizzo concesso in riferimento alla restituzione del credito residuo comporterebbe in pratica un risarcimento del danno che esula dal contesto in oggetto, in quanto la ritardata gestione di un rimborso non rappresenta un disservizio sulla linea e non rientra, dunque, nella ratio del Regolamento. Precisa che la delibera citata dall'istante riguarda un indennizzo per ritardo nella gestione del rimborso come previsto dalla Carta del cliente dell'operatore per il mancato rispetto del tempo massimo per l'accredito al Cliente che nel caso de quo non sussiste. Elenca poi il dettaglio delle SIM, oggetto di controversia, allegando per ciascuna screenshot delle proposte di contratto e dell'ultima ricarica (11/09/2019): - 1^ SIM n. 334XXXX148 Contratto 143XXXXXXXX526, attivato a nome di XXXXXX XXXXXX in data 03/07/2018, in seguito a subentro da XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX – codice 397XXXX92 – sulla cui anagrafica era attiva dal 05/11/2017. Subentro gestito da XXXXXX Wind 3 UNIEURO S.P.A. - DWXXX29 Ultima ricarica 11/09/2019. - 2^ SIM n. 339XXXX191 Contratto 143XXXXXXXX351, attivato a nome di XXXXXX XXXXXX in data 10/07/2018 in seguito a subentro da XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX – codice 397XXXX92 – sulla cui anagrafica era attiva dal 13/11/2017. Subentro gestito da XXXXXX Wind XXX - DWXXX29 Ultima ricarica 11/09/2019. - 3^ SIM n. 331XXXX429 Contratto 143XXXXXXXX131, attivato a nome di XXXXXX XXXXXX in data 13/07/2018, in seguito a subentro da XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX – codice 397XXXX92 – sulla cui anagrafica era attiva dal 13/11/2017. Subentro gestito da XXXXXX Wind XXX - DWXXX29 Ultima ricarica 11/09/2019. - 4^ SIM n. 331XXXX689 Contratto 143XXXXXXXX083 attivato a nome di XXXXXX XXXXXX in data 12/07/2018 in seguito a subentro da XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX – codice 397XXXX92 – sulla cui anagrafica era attiva dal 13/11/2017. Subentro gestito da XXXXXX Wind XXX - DWXXX29 Ultima ricarica 11/09/2019 - 5^ SIM n. 331XXXX510 Contratto 143XXXXXXXX843 attivato a nome di XXXXXX XXXXXX in data 09/07/2018 in seguito a subentro da

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX – codice 397XXXX92 – sulla cui anagrafica era attiva dal 13/11/2017. Subentro gestito da XXXXXX Wind XXX - DWXXX29 Ultima ricarica 11/09/2019. Precisa che nessun contatto e/o richiesta di ripristino delle sim perveniva. Solo in data 12/01/2021 perveniva richiesta scritta di trasferimento del credito residuo (allegata), ma poiché il cliente indicava solo l'IBAN, ma non ABI, CAB e C/C, la richiesta non veniva accolta. Veniva inviato sms (allegata schermata), in data 15/01/2021, al recapito 333XXXX250, per invitare il cliente a contattare il 159, come indicato anche da parte istante: “in data 15.01.2021 veniva ricevuto a mezzo di semplice sms richiesta di contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni, cosa che peraltro veniva fatta. Nella chiamata, l'operatore di call center riferiva di non essere in grado di poter soddisfare le richieste e che si sarebbe dovuto procedere ad inoltrare nuovamente la richiesta di rimborso a mezzo pec....”. In data 19/02/2021 perveniva nuova richiesta che veniva gestita in data 24/02/2021, inoltrando conferma gestione mediante sms (allega schermata). In fase di elaborazione del trasferimento del credito residuo, si evidenziava però un'anomalia: l'ente competente, ricevuta la richiesta di trasferimento del credito residuo, accertava che il credito richiesto sarebbe risultato frutto di diverse sovrascritture e trasferimenti credito mnp provenienti da numerazioni di olo. In particolare, le numerazioni oggetto della presente controversia ricevevano diversi trasferimenti mnp con contestuale cambio numero che andavano a sovrascrivere la numerazione precedente. Le sim, quindi, non avevano denotato un profilo d'uso regolare, risultando sostanzialmente inutilizzate a conferma del fatto che la loro attivazione sarebbe stata strumentale unicamente alla monetizzazione e al trasferimento del credito residuo attraverso la disattivazione delle sim (per mancata ricarica). Le sim indicate risultavano sostanzialmente silenti ed è evidente che la numerosità di queste operazioni non è inquadrabile in un normale utilizzo di servizi telefonici personali (allega documentazione a conferma). Rileva di avere informato il punto di contatto Vodafone circa le MNP da Vodafone verso Wind XXX con relativo trasferimento del credito al fine di verificare se trattavasi di abuso a suo danno con relativo blocco del trasferimento del credito (produce screenshot di comunicazione a Vodafone e tabulati allegati alla comunicazione). A tal proposito, richiama la delibera n. 418/07/CONS, ed in particolare l'art. 6, con cui l'Autorità ha ritenuto necessario favorire forme di cooperazione tra gli operatori, mediante scambi di informazioni e dati, per facilitare la prevenzione e la rapida individuazione di fenomeni fraudolenti sulle reti di comunicazione elettronica. Il tutto per garantire una tutela effettiva sia per gli utenti sia per le società che operano nel mercato. Evidenzia, infine, che la pec del 17/04/2021 non è pervenuta sui sistemi Wind XXX poiché inoltrata ad un indirizzo errato. Le precedenti pec sono state inviate e consegnate ad altro indirizzo indicato. In data 13/07/2021 veniva depositato UG e in data 16/07/2021 venivano inviate al cliente le comunicazioni di KO al trasferimento del credito. Infine, evidenzia che alcun servizio aggiuntivo è stato mai attivato all'istante che, in ogni caso, mai ne ha contestato l'eventuale addebito, non dando la possibilità alla convenuta di effettuare, nel caso, le dovute verifiche. Riporta poi (tabulati allegati) il credito residuo presente sulle sim alla data di disattivazione delle stesse. Evidenzia che le Condizioni generali di contratto WIND XXX esplicitano chiaramente le caratteristiche del servizio di telefonia mobile. In particolare, aderendo al servizio di telefonia mobile, il cliente può effettuare e ricevere chiamate telefoniche, inviare e ricevere messaggi, ed usufruire del servizio di connettività Internet secondo le modalità e con i limiti relativi al servizio specifico (art. 3.2 delle Condizioni generali di contratto). Precisa che il tutto è indicato anche nel modulo inviato dall'istante (allega screenshot). Richiama, in particolare, l'art. 4.1 rubricato “Abuso del Contratto” e l'art. 6.1 “Segnalazione dei consumi anomali e sospensione del servizio”. Evidenzia che, oltretutto, il credito derivante da promozioni/bonus/autoricarica deve essere conservato e, qualora venga azzerato, restituito tramite la messa a disposizione sui sistemi del gestore (dunque, generalmente, tramite accredito sull'utenza interessata o su una diversa utenza della stessa rete), ma non può essere né monetizzato né trasferito tra diversi operatori poiché non ha natura monetaria, bensì promozionale o di bonus, e pertanto non può essere considerato “acquistato” dall'utente nel senso previsto dalla Legge. Evidenzia altresì che, in ossequio alla normativa di settore, effettuate tutte le verifiche del caso, non si procedeva al riaccredito di nessuna somma. Richiama delibere Agcom e di alcuni Corecom in linea con le suddette previsioni contrattuali, ove si afferma chiaro il principio per cui “corre l'obbligo per il cliente di non utilizzare o far utilizzare, direttamente o indirettamente, i servizi per scopo di lucro, anche indiretto” (art. 4.1 Condizioni Generali di Contratto) pena la facoltà del gestore di sospendere o risolvere il contratto “per l'uso improprio illegittimo del servizio” (art. 6.1 Condizioni Generali di Contratto)”. Rileva che il cliente, nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto per l'attivazione della sim, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle “Condizioni generali di contratto” e tutti gli Allegati. Il comportamento tenuto dall'istante, pertanto, ha comportato la palese violazione sia di principi civilistici di carattere generale, quali il dovere di correttezza e

di buona fede ex art. 1175 c.c. cui le parti contrattuali debbono conformare la propria condotta, sia di norme contrattuali. In ragione della suesposta ricostruzione degli eventi, ritiene pertanto che alcuna responsabilità possa esserle addebitata in merito al trasferimento del credito residuo.

Chiede, pertanto, di rigettare la richiesta avanzata dall'istante in conformità con quanto stabilito dall'Allegato A in materia di "Esclusione degli indennizzi" all'art. 14: "Se l'utente ha utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti o, comunque, collegati a tale utilizzo". Per quanto concerne la mancata risposta a reclamo, ribadisce che la pec del 17/04/2021 non risulta pervenuta sui sistemi Wind XXX, l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni essendo presente sul contratto all'art. 10 e sul sito Wind XXX. In particolare, chiarisce che l'indirizzo esatto della pec ufficiale Wind XXX presente sui contratti e sul sito ufficiale era XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@pec.windXXX.it, ad oggi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@pec.windXX.it (allegata, a riprova, apposita documentazione).

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere accolte parzialmente, come di seguito precisato. La richiesta sub a) non è accoglibile. Wind evidenzia: - che, in fase di elaborazione del trasferimento del credito residuo, emergeva un'anomalia; infatti, l'ente competente, ricevuta la richiesta di trasferimento del credito residuo, accertava che il credito richiesto era verosimilmente frutto di diverse sovrascritture e trasferimenti credito mnp provenienti da numerazioni di olo; - che, in particolare, le numerazioni oggetto della presente controversia ricevevano diversi trasferimenti mnp con contestuale cambio numero che andavano a sovrascrivere la numerazione precedente; - che le sim, quindi, non avevano denotato un profilo d'uso regolare, risultando sostanzialmente inutilizzate a conferma del fatto che la loro attivazione sarebbe stata strumentale unicamente alla monetizzazione e al trasferimento del credito residuo attraverso la disattivazione delle sim (per mancata ricarica); - che le sim indicate risultavano sostanzialmente silenziose e che è evidente che la numerosità di queste operazioni non era inquadrabile in un normale utilizzo di servizi telefonici personali; - di avere informato il punto di contatto Vodafone circa le MNP da Vodafone verso Wind XXX con relativo trasferimento del credito al fine di verificare se trattavasi di abuso a suo danno con relativo blocco del trasferimento del credito (produce, al riguardo, mail + file allegato riportante le utenze che hanno effettuato MNP da Vodafone a Wind con relativo trasferimento del credito); - che in data 16/07/2021 venivano inviate al cliente le comunicazioni di KO al trasferimento del credito. Wind rileva, infine, che alcun servizio aggiuntivo è stato mai attivato all'istante che, in ogni caso, mai ne ha contestato l'eventuale addebito, non fornendo così alcuna possibilità di effettuare, nel caso, le dovute verifiche. Rispetto a tale ultima vicenda, deve evidenziarsi che l'istante non ha prodotto agli atti alcuna documentazione a conferma di tali asserite attivazioni, circostanza che non ha reso possibile in questa sede condurre alcuna verifica in merito. Rispetto, invece, alla mancata corresponsione del credito residuo, si rileva quanto segue. E' orientamento ormai consolidato quello di ritenere non accoglibile la domanda di restituzione del credito residuo qualora risulti che l'utente abbia fatto un utilizzo non ragionevole del servizio fruito. Ne consegue che, a fronte di un comportamento anomalo del cliente, il gestore ha il diritto di tutelarsi; solo ove l'anomalia del traffico venga esclusa, sarà tenuto a corrispondere quanto richiesto. Ebbene, rispetto alla succitata ricostruzione dei fatti operata da Wind, l'istante, oltre a non avere, a tal riguardo, fornito alcuna documentazione idonea a supportare un diverso svolgimento dei fatti, non ha nemmeno replicato alcunchè (le controdeduzioni presentate, si ribadisce, risultano depositate tardivamente), pertanto, essa resta confermata in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati. Per tali ragioni, si ribadisce la non accoglibilità della richiesta. La richiesta sub b) non è accoglibile, non trattandosi di fattispecie prevista come indennizzabile ai sensi dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. La richiesta sub c) è accoglibile. Wind afferma in memoria che la pec del 17/04/2021 (allegata dall'istante) non risulta pervenuta sui propri sistemi, evidenziando che l'indirizzo esatto della pec ufficiale Wind XXX, presente sui contratti e sul sito ufficiale, era XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@pec.windXXX.it, ad oggi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@pec.windXXX.it. Al riguardo, non si ritiene, tuttavia, di accogliere tale eccezione, formulata dall'operatore, in merito all'utilizzo, da parte dell'istante, di un recapito errato. L'indirizzo pec (XXXXXXXXXXXX@pec.windXXX.it) al quale l'utente ha inviato il riferito reclamo (fornendo prova di effettivo inoltro/ricezione) risulta, infatti, riconducibile a Wind (circostanza evincibile da un'analisi

del registro online “INI PEC”, l'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti istituito presso il Ministero delle Imprese e destinato alla ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese che si intenda contattare), che, una volta ricevuto, avrebbe poi dovuto provvedere a trasmetterlo all'apposita divisione interna che si occupa della gestione del servizio clienti (cfr. delibera 43/19/CIR e delibera Corecom Emilia-Romagna n. 76/2021), il ch , rispetto alla fattispecie in esame, evidentemente non   avvenuto. Quanto riportato giustifica, quindi, il riconoscimento all'istante di un congruo indennizzo da mancata risposta a reclamo ex art. 12, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/ CONS, da riconoscersi peraltro in misura unitaria, stante il disposto di cui al comma 2 (“L'indennizzo di cui al comma 1   computato in misura unitaria indipendentemente dal numero di utenze interessate dal reclamo (...).”). La richiesta  , in particolare, accolta a partire dal giorno 02/06/2021 (data di inoltro, aggiunti i 45 giorni entro i quali il gestore deve fornire riscontro ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS) fino al giorno 13/01/2022 (data di svolgimento dell'udienza di conciliazione). Pertanto, in considerazione dell'arco di tempo indennizzabile (gg. 226), l'istante ha diritto ad un indennizzo pari alla somma di euro 300,00 (trecento/00), a norma dell'art. 12 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. La richiesta sub d) non   accoglibile, non ravvisandosi, rispetto alla vicenda in esame, ulteriori profili di criticit  meritevoli di indennizzo.

DETERMINA

- Wind XXX, in parziale accoglimento dell'istanza del 01/04/2022,   tenuta a 1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Wind XXX per le motivazioni di cui in premessa. 2. Wind XXX   tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorandolo degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza: I. euro 300,00 (trecento/00) a norma dell'art. 12, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. 3. Wind XXX   tenuta, inoltre, ad ottemperare alla presente determina, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 358/22/ CONS.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorit , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1  agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilit  per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto pu  essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina   comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorit  e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
RITA FILIPPINI